

## Comunicazione n. DIN/79533 del 25-10-2000

inviata alla sig.ra ...

**Oggetto: Risposta a quesito sulla compatibilità tra la carica di amministratore unico di una s.r.l. e l'attività di promotore di servizi finanziari**

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla eventuale incompatibilità tra la carica di socio e/o quella di amministratore unico di una s.r.l. e l'attività di promotore di servizi finanziari.

Alla predetta nota veniva allegato lo statuto della "... s.r.l.", dal quale emerge che il relativo oggetto sociale non contempla attività di natura finanziaria; nello statuto viene, peraltro, specificato che "la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano reputate necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese che abbiano scopi analoghi od affini al proprio".

L'art. 94 del regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 #<sup>1</sup> individua le ipotesi di attività incompatibili con quella di promotore finanziario.

In particolare l'art. 94, comma 1, lett. c), del regolamento sancisce che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo per conto del quale opera il promotore".

Inoltre la lettera f) del citato articolo prevede che "l'attività di promotore finanziario è incompatibile con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".

In via preliminare si evidenzia che la qualità di socio di una s.r.l. non configura alcuna ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento dell'attività di promotore finanziario in quanto non genera alcun conflitto di interessi che possa rivelarsi pregiudizievole per gli investitori.

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore, si richiama quanto già evidenziato da questa Commissione con comunicazione n. DIN/64565 del 29/08/2000 #<sup>2</sup> (pubblicata sul sito Internet all'indirizzo [www.consob.it](http://www.consob.it)).

In particolare, le previsioni di cui alla lettera c) della normativa sopra citata non danno luogo ad incompatibilità con lo svolgimento della carica di amministratore, anche qualora si tratti di amministratore unico, in quanto una s.r.l. non è un soggetto abilitato.

Per verificare il rispetto della lett. f) del citato articolo, per contro, dovrà considerarsi di volta in volta il tipo di attività in concreto esercitata dalla Società.

Non può, infatti, escludersi che lo svolgimento delle attività precedentemente elencate, pur se non rivolte al pubblico, appaia di natura essenzialmente finanziaria e, pertanto, possa generare un conflitto di interessi pregiudizievole per gli investitori con i quali la S.V. venga in contatto.

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, *Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U.* n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 12/98; con delibera n. 12409 dell'1.3.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella *G.U.* n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 4/2000.

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

In considerazione dei rilievi svolti, si ritiene che l'attività di promotore finanziario e quella di amministratore di una s.r.l. siano tra loro compatibili, salvo il caso in cui la società ponga in essere atti ed operazioni che in concreto siano in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore.

Qualora ciò si verifici, come già evidenziato nella citata comunicazione n. DIN/64565, è opportuno che il promotore - membro di un consiglio di amministrazione si astenga dal partecipare alle deliberazioni consiliari riguardanti le predette operazioni, al fine di non incorrere in ipotesi di incompatibilità.

Nel caso di specie, trattandosi di amministratore unico, non è possibile ipotizzare una astensione da parte Sua. Pertanto si deve ritenere che lo svolgimento dell'attività di amministratore unico, qualora in concreto si ponga in contrasto con l'attività di promotore finanziario, configuri una ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. f) del regolamento n. 11522/98, come tale sanzionabile ai sensi dell'art. 98 del medesimo regolamento.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*